



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

Criteria per la selezione delle domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, il quale stabilisce che *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;*

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed, in particolare, l'articolo 1, comma 40;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'articolo 32, comma 2;

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità parlamentari di voto relative al bilancio di previsione per l'anno 2019, che prevede nello stato della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il capitolo 2200 concernente *“Somma da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi”* per l'ammontare complessivo di € 379.631,00;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche, che riorganizza il sistema di ricerca afferente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16/04/2012, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 di adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono apportate modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 7 marzo 2018 n. 2481, registrato alla Corte dei Conti il 3/04/2018, reg. n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016 recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito nella legge n.97 del 9 agosto 2018 con cui, tra l'altro, le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali che assume conseguentemente la denominazione istituzionale di Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2019, n. 25 *“Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”*, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2019 –Ufficio controllo atti MISE E MIPAAFT, reg. ne prev. n. 213, e pubblicato sulla GURI Serie Generale n.74 del 28-03-2019 *in vigore dalla data del 12/04/2019*;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge 241/90, l'Amministrazione procede con decreto ministeriale non avente natura regolamentare;

RITENUTO di dover stabilire i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che svolgono la propria attività in favore del settore agricolo per finalità meritevoli e coerenti con quelle istituzionali dell'Amministrazione;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l'erogazione dei contributi, utilizzando gli stanziamenti previsti sul capitolo 2200 dello stato di previsione di questo Ministero, in particolare regola la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo.

ARTICOLO 2

(Beneficiari)

1. Possono essere ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore agricolo, di cui alla tabella 1 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

ARTICOLO 3

(Presentazione della richiesta di contributo)

1. Il periodo per la presentazione della richiesta di contributo è fissato dal 1° al 15 novembre di ogni anno. Tali richieste sono riferite agli stanziamenti che verranno appostati dalla legge di stabilità avente efficacia nell'esercizio finanziario dell'anno successivo. Solo per l'esercizio finanziario 2019, il periodo per la presentazione delle domande è fissato in giorni 15 a partire dal giorno dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del MIPAAFT.
2. La richiesta di ammissione ai contributi previsti dal presente decreto deve essere trasmessa al seguente indirizzo PEC aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

3. La richiesta di concessione del contributo, come riportato nell'Allegato 1 al presente decreto che costituisce parte integrante del presente decreto, dovrà contenere:
- la denominazione del beneficiario;
 - il rappresentante legale;
 - l'indicazione di altre eventuali istituzioni o enti scientifici nazionali e/o internazionali che contribuiscono finanziariamente alle spese di funzionamento;
 - lo statuto dell'ente;
 - la descrizione delle attività svolte dal soggetto richiedente;
 - il calendario ed il programma, anche di massima, delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
 - il piano finanziario riportante il dettaglio dei costi e la richiesta del contributo.

ARTICOLO 4

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria complessiva di ciascun anno finanziario sarà stabilita con il decreto interministeriale di riparto di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed, in particolare, dall'articolo 1, comma 40.

ARTICOLO 5

(Concessione del contributo)

1. Nel decidere in merito all'accoglimento delle richieste presentate, si terrà conto dei seguenti criteri:
- l'attinenza dell'iniziativa con le finalità e le competenze della Direzione Generale dello sviluppo rurale, contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2019, n. 25 contenente il regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
 - il carattere altamente scientifico, tecnico o divulgativo delle tematiche trattate;
 - la partecipazione a organizzazioni internazionali.
2. L'importo massimo di contributo concedibile non può essere superiore ad euro 100.000,00 per le organizzazioni che svolgono la loro attività esclusivamente a livello internazionale e ad € 35.000,00 per gli enti, le istituzioni di alta cultura, le associazioni e le fondazioni che svolgono la loro attività a livello nazionale.
3. L'importo del contributo è determinato a seguito della verifica tecnico amministrativa della documentazione trasmessa da parte della Commissione di valutazione di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 6



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR IV

(Istruzioni)

1. Il beneficiario è tenuto a presentare, entro e non oltre il mese di gennaio successivo all'anno a cui è riferito il contributo, una relazione descrittiva delle attività svolte, nonché un bilancio economico consuntivo.
2. L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere successivamente, ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

ARTICOLO 7

(Commissione di valutazione)

1. Con decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale è istituita una Commissione con il compito di valutare le richieste pervenute e di redigere la graduatoria di merito.

Articolo 8

(Pubblicazione delle informazioni)

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo per la registrazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero nella sezione "Ricerca".

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio GATTO

Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt.21 e 24 del
DLgs. n. 82/2005